

Ente Strumentale alla Croce Rossa Italiana  
in liquidazione coatta amministrativa  
ex art. 8 comma 2 D.Lgs. 178/2012 e s.m.i.  
Dipartimento Attività Gestione Liquidatoria



Ai Dipendenti dell'ESaCRI in l.c.a.

e,p.c.:

Al Commissario Liquidatore dell'EsaCRI  
in l.c.a.

Alle OO. SS.

Oggetto: integrazioni O.d.S. n. 32 del 20.11.2020

Con ordine di servizio n.32 del 20.11.2020 sono state disposte le modalità da seguire per lo svolgimento delle attività in presenza durante lo stato emergenziale da Covid-19.

In particolare il punto c) del citato ordine di servizio dispone “.....qualora per esigenze esclusivamente personali il lavoratore ritenga volontariamente di voler prestare la propria attività in presenza deve fare richiesta.....”.

A riguardo si rende necessario precisare che comunque tutto il personale in presenza, anche dietro richiesta volontaria, è tutelato dalla normativa INAIL per quanto attiene l'infortunio sul lavoro e da quella parte specifica della normativa che si occupa in particolare modo degli infortuni in itinere (Testo Unico emanato con D.P.R. n.° 1124 del 30/06/1965).

IL CAPO DIPARTIMENTO AGL  
Dott. Claudio Malavasi